Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

REGOLAMENTO (CE) N. 2295/2003 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 2003

recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova

(GU L 340 del 24.12.2003, pag. 16)

Rettificato da:

►**C1** Rettifica, GU L 72 dell'11.3.2004, pag. 91 (2295/2003)

▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 2295/2003 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 2003

recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova ([1]), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3, l'articolo 6, paragrafo 5, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera d), l'articolo 10 paragrafo 3, l'articolo 11, paragrafo 2, l'articolo 20, paragrafo 1, e l'articolo 22, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari ([2]), in particolare l'articolo 2,

vista la direttiva 2002/4/CE della Commissione, del 30 gennaio 2002, relativa alla registrazione degli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole di cui alla direttiva 1999/74/CE del Consiglio ([3]), in particolare i punti 2.1 e 2.3 dell'allegato,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 1907/90 ha recentemente subito numerose modifiche di sostanza. A seguito di queste modifiche occorre adeguare le norme previste dal regolamento (CEE) n. 1274/91 della Commissione, del 15 maggio 1991, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1907/90 relativo a talune norme di commercializzazione applicabile alle uova ([4]). Per esigenze di chiarezza e di certezza del diritto è necessario abrogare il regolamento (CEE) n. 1274/91 sostituendolo con un nuovo testo.

(2) Il progresso tecnologico e le esigenze dei consumatori richiedono che venga rafforzata la tracciabilità dei prodotti e accelerate le operazioni di consegna, raccolta, classificazione ed imballaggio delle uova.

(3) Alcuni produttori sono però in grado di garantire che le uova vengano mantenute ad una temperatura e in condizioni tali da consentire una deroga permanente alla regola generale che prevede la raccolta o la consegna giornaliere delle uova destinate a recare l'indicazione della data di deposizione o la dicitura «extra», conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1907/90; occorre pertanto differenziare i tempi previsti per la raccolta e la consegna delle uova precisando le norme applicabili in materia.

(4) Per garantire la tracciabilità delle uova nonché il controllo dell'origine e del metodo di produzione delle stesse occorre inoltre che l'apposizione, su ogni singolo uovo, del numero distintivo dello stabilimento di produzione, conformemente alla direttiva 2002/4/CE, avvenga nel luogo di produzione («presso l'azienda») o, al massimo, nel primo centro di imballaggio che riceve le uova. La marchiatura nel luogo di produzione deve essere tuttavia obbligatoria quando le uova lasciano il territorio del paese di produzione, tranne qualora esistano relazioni contrattuali esclusive tra il produttore e il centro d'imballaggio. Occorre inoltre

([1]) GU L 173 del 6.7.1990, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2052/2003. (GU L 305 del 22.11.2003, pag. 1).
([2]) GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
([3]) GU L 30 del 31.1.2002, pag. 44.
([4]) GU L 121 del 16.5.1991, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 326/2003 (GU L 47 del 21.2.2003, pag. 31).

▼B

che, prima di lasciare il luogo di produzione, ogni contenitore venga obbligatoriamente identificato mediante l'indicazione del numero distintivo dello stabilimento di produzione nonché della data o del periodo di deposizione.

(5) Per garantire al consumatore che le caratteristiche di qualità relative alle uova fresche, altresì designate come uova della categoria A, possano essere controllate e si applichino esclusivamente a uova di prima qualità e che certe uova possano essere garantite come «extra fresche» è necessario fissare norme rigorose per ogni categoria di qualità, stabilendo norme particolarmente severe quanto alla raccolta ed alla distribuzione successiva delle uova ed effettuare la classificazione delle uova e la relativa marchiatura con l'apposizione del numero distintivo dello stabilimento di produzione e, se del caso, della data di deposizione.

(6) La classificazione e la marchiatura delle uova in base alla categoria di qualità e di peso deve essere consentita solo ad imprese che dispongano di locali e di attrezzatura tecnica adatti al volume dell'attività esercitata e tali da consentire pertanto un'adeguata manipolazione delle uova. Per evitare confusione e per agevolare l'identificazione delle partite di uova è opportuno attribuire ad ogni raccoglitore o centro d'imballaggio un numero di registrazione distintivo basato su un codice uniforme.

(7) Le uova di qualità corrente, le cui caratteristiche non consentono la classificazione nella categoria «uova fresche», debbono essere considerate come uova di seconda qualità e classificate come tali. In pratica queste uova sono perlopiù destinate ad essere fornite direttamente all'industria alimentare, comprese le imprese alimentari riconosciute ai sensi della direttiva 89/437/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1989, concernente i problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti ([1]). Se gli imballaggi che contengono tali uova indicano tale destinazione, l'apposizione del marchio distintivo della categoria B non è necessaria. La marchiatura in questione non deve inoltre in alcun modo dare adito a confusione, incidentalmente o intenzionalmente, rispetto a quella prevista per le uova inadatte al consumo umano, che possono essere fornite solamente all'industria non alimentare.

(8) Oltre alla data di durata minima per le uova della categoria «A» e alla data di imballaggio per le uova della categoria «B» che debbono obbligatoriamente figurare sugli imballaggi delle uova e della data di classificazione per le uova vendute sciolte, è possibile fornire al consumatore informazioni supplementari indicando eventualmente, sulle uova o sui relativi imballaggi, la data di vendita e la data di scadenza raccomandata e/o la data di deposizione. È opportuno collegare la data di durata minima con i criteri di qualità applicabili alle uova.

(9) Per proteggere il consumatore da eventuali affermazioni, fatte nell'intento fraudolento di ottenere prezzi superiori a quelli vigenti per le uova di galline allevate in batteria o per le uova «standard», è necessario stabilire criteri minimi di allevamento da rispettare, tranne che per l'allevamento biologico oggetto del regolamento (CEE) n. 2092/91 ([2]). Occorre inoltre prevedere procedure particolarmente rigorose in materia di registrazione, di tenuta dei registri e di controllo, in particolare nel caso di un uso facoltativo di indicazioni circa la data di deposizione, l'alimentazione delle galline e l'origine regionale.

(10) Occorre stabilire, in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1907/90, l'elenco dei paesi terzi che offrono sufficienti garanzie di equivalenza rispetto alle norme comunitarie relative ai metodi di allevamento.

([1]) GU L 212 del 22.7.1989, pag. 87. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

([2]) GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.

▼B

(11) Le fascette e i dispositivi di etichettatura debbono consentire un'agevole identificazione degli imballaggi e dei relativi contenuti. Occorre considerare con particolare attenzione gli imballaggi, grossi e piccoli, contenenti uova industriali nonché quelli contenenti uova con l'indicazione «extra».

(12) I centri d'imballaggio debbono essere in grado di reimballare le uova, qualora gli imballaggi siano danneggiati, nonché nel caso in cui un commerciante desideri vendere le uova a suo nome o le uova contenute in grossi imballaggi debbano essere riconfezionate in piccoli imballaggi. In questi casi, occorre che l'origine e l'età delle uova figurino tra le indicazioni apposte sulle fascette, sui dispositivi di etichettatura e sui piccoli imballaggi. Da queste indicazioni deve risultare che le uova sono state riclassificate oppure reimballate. A causa dei tempi supplementari necessari per reimballaggio, è indispensabile vietare l'uso dell'indicazione «extra» nel caso di uova reimballate.

(13) Per garantire un'applicazione uniforme delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1907/90, ed in particolare di quelle relative al controllo — comprese le disposizioni particolari per i controlli sull'uso dell'indicazione della data di deposizione, nonché delle indicazioni sul tipo particolare di allevamento e dell'alimentazione delle galline e di quelle relative all'origine delle uova — occorre prevedere uno scambio permanente d'informazioni fra gli Stati membri e la Commissione.

(14) Un controllo efficace sul rispetto delle norme di commercializzazione presuppone che venga esaminato un numero sufficiente di uova, prelevate in modo da costituire un campione rappresentativo della partita controllata. Conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1907/90 relative alle modalità e alla definizione della vendita di uova sciolte, occorre applicare i criteri di campionatura anche a queste vendite.

(15) Considerando che i metodi impiegati per classificare le uova in base alla categoria di qualità e di peso non hanno una precisione assoluta, è opportuno ammettere alcune tolleranze. Anche le condizioni di magazzinaggio e di trasporto possono avere un'incidenza sulla qualità e sul peso della partita ed è pertanto opportuno differenziare tali tolleranze secondo gli stadi di commercializzazione. Per facilitare le operazioni commerciali ed il controllo delle uova classificate secondo categorie di qualità e di peso e contenute in grossi imballaggi occorre prevedere un peso netto medio minimo per ogni categoria di peso.

(16) Le uova classificate sono soggette a deprezzamento nel corso del magazzinaggio e del trasporto. Siffatti rischi, compreso quello di contaminazione microbiologica, possono essere fortemente ridotti imponendo restrizioni severe per quanto concerne l'impiego di certi materiali d'imballaggio; è necessario pertanto stabilire criteri rigorosi relativi alle condizioni di magazzinaggio, di trasporto e d'imballaggio di queste uova.

(17) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I

RACCOLTA DELLE UOVA E CENTRI D'IMBALLAGGIO DELLE UOVA

Articolo 1

Raccolta delle uova

1. Le uova sulle quali va stampigliata l'indicazione della data di deposizione o che sono destinate ad essere commercializzate con l'indicazione «extra» sono consegnate dal produttore esclusivamente ai

▼B

centri d'imballaggio o ritirate da questi ultimi presso i produttori secondo le seguenti modalità:

a) il giorno stesso della deposizione per le uova che vanno stampigliate con l'indicazione della data di deposizione ai sensi dell'articolo 12;

b) tutti i giorni lavorativi per le uova destinate ad essere commercializzate con l'indicazione «extra», conformemente all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1907/90;

c) ogni due giorni lavorativi per le uova conservate nell'azienda ad una temperatura ambiente mantenuta artificialmente al di sotto dei 18 ºC;

2. Le uova diverse da quelle di cui al paragrafo 1 sono consegnate dai produttori agli stabilimenti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1907/90 oppure ritirate da questi ultimi presso i produttori secondo le seguenti modalità:

a) ogni tre giorni lavorativi;

b) una volta per settimana, qualora le uova siano conservate nell'azienda ad una temperatura ambiente mantenuta artificialmente al di sotto dei 18 ºC.

3. I raccoglitori consegnano le uova ai centri di imballaggio entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui le hanno ricevute.

4. Prima di lasciare il luogo di produzione, ogni contenitore è contrassegnato con:

a) il nome, l'indirizzo e il numero distintivo dello stabilimento di produzione di cui alla direttiva 2002/4/CE, in appresso denominato «numero distintivo del produttore».

b) il numero di uova o il relativo peso;

c) il giorno o il periodo di deposizione

d) la data di spedizione.

Tali informazioni debbono figurare sul contenitore e sui documenti di accompagnamento; questi ultimi sono conservati presso il centro di imballaggio per almeno 6 mesi.

Qualora le uova siano fornite non condizionate ai centri di imballaggio da loro unità di produzione situate nello stesso luogo, i contenitori possono essere contrassegnati presso il centro di imballaggio.

CENTRI D'IMBALLAGGIO DELLE UOVA

Articolo 2

Attività dei centri d'imballaggio

1. Il centro d'imballaggio procede alla classificazione, all'imballaggio e alla marchiatura delle uova e dei relativi imballaggi entro il secondo giorno lavorativo successivo al giorno del ricevimento delle uova.

Il primo comma non si applica tuttavia qualora le uova ricevute dai produttori vengano consegnate ad altri centri di imballaggio entro il giorno lavorativo successivo a quello del ricevimento.

Per l'imballaggio e la marchiatura degli imballaggi può inoltre essere previsto un termine supplementare di tre giorni qualora le uova vengano imballate in un centro d'imballaggio diverso da quello che ha effettuato la classificazione e la marchiatura. In tal caso si applicano le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 4.

2. Qualora s'intenda indicare la data di deposizione sulle uova che sono consegnate da unità di produzione situate nello stesso luogo in cui si trova il centro d'imballaggio e che non sono confezionate in contenitori, tali uova sono classificate ed imballate il giorno stesso della deposizione oppure, se questo non è lavorativo, il primo giorno lavorativo seguente.

▼B

Articolo 3

Condizioni per l'autorizzazione

1. Sono autorizzati come raccoglitori o centri di imballaggio ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1907/90 solo le imprese ed i produttori che soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.

2. I locali dei raccoglitori e dei centri di imballaggio sono:

a) di superficie sufficiente rispetto al volume dell'attività esercitata;

b) costruiti e attrezzati in modo tale che:

— possano essere aerati e illuminati adeguatamente,

— le pulizie e le disinfezioni vi possano essere eseguite nelle migliori condizioni,

— le uova siano protette da brusche variazioni della temperatura esterna;

c) riservati alla manipolazione ed al magazzinaggio delle uova; tuttavia, una parte dei locali può essere utilizzata come deposito di altri prodotti a condizione che questi non trasmettano alle uova odori estranei.

3. L'attrezzatura tecnica dei centri di imballaggio deve garantire la manipolazione delle uova nelle migliori condizioni e deve comprendere in particolare:

a) un impianto per la speratura, adatto all'uso, permanentemente occupato durante il suo funzionamento, che consenta di esaminare separatamente la qualità di ciascun uovo;

b) un dispositivo per la valutazione dell'altezza della camera d'aria;

c) l'attrezzatura per classificare le uova in base alla categoria di peso;

d) una o più bilance omologate per pesare le uova;

e) l'attrezzatura per la stampigliatura delle uova, ove si applichino gli articoli 7 e 8 del regolamento (CEE) n. 1907/90.

In caso di utilizzazione di un impianto automatico per la speratura di cui al primo comma, lettera a), la cernita e la calibratura, l'attrezzatura deve comprendere una lampada autonoma di speratura. Qualora vengano usati sistemi automatizzati, l'autorità competente dello Stato membro può esentare dall'obbligo di un controllo umano permanente, a condizione che venga previsto un controllo di qualità mediante campionatura per le uova spedite.

4. I locali e l'attrezzatura tecnica debbono essere mantenuti in ottimo stato di efficienza e di igiene ed essere esenti da odori estranei.

Articolo 4

Concessione dell'autorizzazione

1. Le domande di autorizzazione dei raccoglitori o dei centri di imballaggio sono indirizzate all'autorità competente dello Stato membro sul territorio del quale sono situati i locali del raccoglitore o del centro.

2. L'autorità competente attribuisce al centro di imballaggio da essa autorizzato un numero distintivo il cui codice iniziale è il seguente:

BE	Belgio	AT	Austria	CZ	Repubblica ceca
DK	Danimarca	PT	Portogallo	EE	Estonia
DE	Germania	FI	Finlandia	CY	Cipro
GR	Grecia	SE	Svezia	LV	Lettonia
ES	Spagna	UK	Regno Unito	LT	Lituania
FR	Francia			HU	Ungheria

▼B

IE	Irlanda	MT	Malta
IT	Italia	PL	Polonia
LU	Lussem-burgo	SI	Slovenia
NL	Paesi Bassi	SK	Slovacchia

3. Solo i centri di imballaggio che hanno ottenuto speciale autorizzazione possono essere autorizzati a imballare uova della categoria «A» con la dicitura «extra» oppure indicare la data di deposizione conformemente all'articolo 12.

CAPITOLO II

CATEGORIE DELLE UOVA

Articolo 5

Caratteristiche delle uova della categoria «A»

1. Le uova della categoria «A» debbono presentare almeno le caratteristiche seguenti:

— guscio e cuticola:	normali, puliti, intatti;
— camera d'aria:	altezza non superiore a 6 mm, immobile; tuttavia, per le uova commercializzate la dicitura «extra», l'altezza non deve superare i 4 mm;
— albume:	chiaro, limpido, di consistenza gelatinosa, esente da corpi estranei di qualsiasi natura;
— tuorlo:	visibile alla speratura soltanto come ombratura, senza contorno apparente, che non si allontani sensibilmente dal centro dell'uovo in caso di rotazione di questo, esente da corpi estranei di qualsiasi natura;
— germe:	sviluppo impercettibile;
— odore:	assenza di odori estranei.

2. Le uova della categoria «A» non debbono essere lavate, né pulite con un altro procedimento prima o dopo la classificazione.

Pertanto le «uova lavate» di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1907/90, pur soddisfacendo i criteri applicabili alle uova di categoria «A», non possono essere commercializzate come uova di categoria A e debbono essere marchiate come «uova lavate».

3. Le uova della categoria «A» non devono subire alcun trattamento di conservazione né essere state refrigerate in locali o impianti in cui la temperatura è mantenuta artificialmente al di sotto di + 5º C. Tuttavia, non sono considerate refrigerate le uova che sono state mantenute ad una temperatura inferiore a + 5º C durante il trasporto, di una durata massima di 24 ore, oppure nel locale in cui è praticata la vendita al dettaglio o in locali adiacenti, purché il quantitativo ivi depositato non superi quello necessario per tre giorni di vendita al dettaglio nel locale di vendita.

Tuttavia, le «uova refrigerate» di cui all'articolo 6, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1907/90, pur soddisfacendo i criteri applicabili alle uova della categoria «A», non possono essere commercializzate come uova della categoria A. Esse sono commercializzate con la denominazione «uova refrigerate».

▼B

Articolo 6

Uova della categoria «B»

Nella categoria B rientrano le uova che non rispondono ai requisiti previsti per le uova della categoria A. Esse possono essere cedute soltanto alle imprese industriali del settore alimentare riconosciute a norma dell'articolo 6 della direttiva 89/437/CEE oppure all'industria non alimentare.

Articolo 7

Classificazione delle uova della «categoria A»

1. Le uova della «categoria A» e le «uova lavate» sono classificate secondo le seguenti categorie di peso:

— XL-grandissime: 73 g e più,

— L-grandi: di 63 g e più ma inferiori a 73 g,

— M-medie: di 53 g e più ma inferiori a 63 g,

— S-piccole: meno di 53 g.

2. Sugli imballaggi, le categorie di peso sono indicate dalle lettere corrispondenti, dalle diciture di cui al paragrafo 1 oppure da una combinazione di entrambe, con l'eventuale aggiunta delle fasce di peso corrispondenti. È vietata qualsiasi ulteriore suddivisione delle categorie di peso di cui al paragrafo 1 attraverso l'uso di imballaggi di colore o di simboli diversi, di marchi commerciali o di altre indicazioni.

3. Qualora uno stesso imballaggio contenga uova di calibri diversi della «categoria A», conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1907/90, il peso netto complessivo è indicato in grammi e vi figura, mediante i termini corrispondenti, l'indicazione «►C1 uova di calibro differente ◄».

4. Quando le uova di «categoria A» sono consegnate all'industria con questa denominazione, la classificazione per categorie di peso non è obbligatoria e la consegna avviene nelle condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 4.

CAPITOLO III

MARCHIATURA DELLE UOVA E DEI RELATIVI IMBALLAGGI

SEZIONE 1

REGOLE APPLICABILI AL MERCATO INTERNO

Articolo 8

Disposizioni generali sulla marchiatura

1. I marchi di cui all'articolo 7 e all'articolo 10, paragrafi 1 e 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1907/90, sono apposti il giorno della classificazione e dell'imballaggio.

I marchi relativi al numero distintivo del produttore, alla data di deposizione, all'alimentazione delle galline ovaiole e all'origine regionale delle uova possono essere tuttavia apposti dal produttore.

2. I marchi sono stampigliati sulle uova e apposti sugli imballaggi in modo chiaramente visibile e leggibile, conformemente alle disposizioni degli articolo da 7 a 10 del regolamento (CEE) n. 1907/90.

Il prodotto utilizzato per la stampigliatura deve essere conforme alle disposizioni in vigore per quanto concerne le sostanze coloranti che possono essere utilizzate nei generi destinati al consumo umano.

▼B

3. I marchi distintivi delle uova della «categoria A» o delle «uova lavate» consistono in:

a) il marchio distintivo della categoria A, ossia un cerchio di almeno 12 millimetri di diametro, all'interno del quale è indicato il marchio distintivo della categoria di peso, costituito dalla o dalle lettere indicate all'articolo 7, paragrafo 1 del presente regolamento, di altezza pari almeno a 2 millimetri;

b) il numero distintivo del produttore, costituito dai codici e dalle lettere previsti dalla direttiva 2002/4/CE, di altezza pari almeno 2 mm;

c) il numero del centro d'imballaggio in lettere e cifre, di altezza pari almeno a 2 mm,

d) le date, indicate in lettere ed in cifre di altezza pari almeno a 2 mm, conformemente alle indicazioni che figurano nell'allegato I, seguite dall'indicazione del giorno e del mese, secondo quanto disposto dall'articolo 9 del presente regolamento.

4. Il marchio distintivo di qualità per le uova della categoria B consiste in un cerchio di almeno 12 mm di diametro, all'interno del quale è indicata la lettera B di altezza pari ad almeno 5 mm.

Tale marchio non è obbligatorio qualora le uova siano consegnate direttamente all'industria alimentare, a condizione che gli imballaggi che le contengono rechino un marchio con una chiara indicazione della loro destinazione.

5. Qualora siano consegnate da un produttore ad un centro d'imballaggio situato in un altro Stato membro, le uova sono contrassegnate con numero distintivo del produttore prima che lascino il luogo di produzione. Qualora il produttore e il centro d'imballaggio abbiano tuttavia concluso un contratto di fornitura che prevede l'esclusiva per le operazioni subappaltate in tale Stato membro e l'obbligo di rispettare i termini e le norme di marchiatura summenzionate, lo Stato membro nel cui territorio si trova il luogo di produzione può derogare a tale obbligo, su richiesta degli operatori economici e con il consenso preventivo dello Stato membro in cui si situa il centro d'imballaggio. In tal caso il trasporto è accompagnato da una copia di tale contratto, certificato da questi operatori come conforme all'originale. Le autorità di controllo di cui all'articolo 29, paragrafo 2, lettera e) sono informate della concessione di tale deroga.

Articolo 9

Indicazione della data di durata minima

1. L'indicazione della data di durata minima di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CEE) n. 1907/90 viene apposta al momento dell'imballaggio, conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]) e comprende una o più delle diciture che figurano all'allegato I, punto 1.

A tal fine la data è indicata conformemente all'articolo 9, paragrafo 4 della direttiva 2000/13/CE nell'ordine e secondo le modalità seguenti:

a) il giorno, espresso in caratteri numerici da 01 a 31;

b) il mese, espresso in caratteri numerici da 01 a 12 o alfabetici con un massimo di quattro lettere.

2. La data di durata minima è la data fino alla quale le uova della categoria «A» o le uova lavate mantengono le caratteristiche descritte all'articolo 5, paragrafo 1, in corrette condizioni di conservazione. Tale data non può essere posteriore al 28º giorno successivo alla data di deposizione. Qualora sia indicato un periodo di deposizione, conformemente all'articolo 1, paragrafo 4, lettera c), la data di durata minima è determinata a decorrere dalla data di inizio di tale periodo.

([1]) GU L 168 del 2.7.1994, pag. 34.

▼B

3. I grossi imballaggi e i piccoli imballaggi, anche se contenuti in imballaggi più grandi, debbono recare sulla superficie esterna, in caratteri chiaramente visibili e leggibili, l'avviso ai consumatori di conservare le uova in frigorifero dopo l'acquisto.

4. In caso di vendita di uova sciolte deve essere apposto, in forma chiaramente visibile e inequivocabile, un avviso equivalente a quello menzionato al paragrafo 2.

▼C1

Articolo 10

Indicazione della data d'imballaggio

L'indicazione della data di imballaggio, di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CEE) n. 1907/90, comprende una o più delle diciture che figurano all'allegato I, punto 2, del presente regolamento, seguite da due serie di numeri o lettere di cui all'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento.

▼B

Articolo 11

Data di vendita raccomandata

1. Oltre alla data di durata minima e/o di imballaggio, l'operatore può indicare al momento dell'imballaggio, sulle uova e sugli imballaggi che le contengono, o su entrambi, anche la data di vendita raccomandata.

2. La data di vendita raccomandata non può essere posteriore al periodo massimo di 21 giorni dalla data di deposizione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, della decisione 94/371/CE del Consiglio ([1]).

Per le uova refrigerate spedite verso dipartimenti francesi d'oltremare e destinate alla vendita al dettaglio in tali dipartimenti, conformemente all'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1907/90, la data di vendita raccomandata può essere tuttavia portata a 40 giorni.

3. Qualora sia indicato, conformemente all'articolo 1, paragrafo 4, lettera c), il periodo di deposizione, la data di vendita raccomandata è determinata a decorrere dalla data d'inizio di tale periodo.

4. Per l'indicazione delle date di cui al presente articolo sulle uova o sugli imballaggi devono essere utilizzate una o più delle diciture di cui all'allegato I.

5. Le date di cui al presente articolo sono indicate conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma.

Articolo 12

Indicazione della data di deposizione

1. La data di deposizione può essere indicata dall'operatore sugli imballaggi al momento dell'imballaggio. In tal caso essa deve essere altresì indicata sulle uova contenute negli imballaggi.

In caso di indicazione della data di deposizione si applicano le norme previste ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.

2. Se l'approvvigionamento di uova del centro d'imballaggio è effettuato mediante contenitori, tutte le uova di uno stesso contenitore destinate a essere stampigliate con la data di deposizione sono classificate e imballate senza interruzioni. La data di deposizione viene stampigliata sulle uova durante o immediatamente dopo la classificazione.

([1]) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

▼B

3. Se l'approvvigionamento di uova del centro d'imballaggio non è effettuato con contenitori, ma è garantito dalle proprie unità di produzione situate nello stesso luogo, le uova debbono essere:

— stampigliate il giorno della deposizione, indicando la data della deposizione; tuttavia, le uova deposte un giorno non lavorativo possono essere stampigliate il primo giorno lavorativo successivo, insieme alle uova deposte quel giorno, indicando la data del primo giorno non lavorativo, oppure

— classificate e imballate conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, oppure

— consegnate ad un altro centro d'imballaggio o all'industria il giorno della deposizione oppure, se il giorno della deposizione è un giorno non lavorativo, il primo giorno lavorativo successivo.

4. Se ai centri d'imballaggio vengono consegnate anche uova di produttori esterni sulle quali non si intende indicare la data di deposizione, queste uova sono immagazzinate e trattate separatamente.

Articolo 13

Indicazione dei metodi di allevamento

1. Per indicare, sulle uova e sui relativi imballaggi:

— i metodi di allevamento di cui all'articolo 7 e all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1907/90, possono essere utilizzate esclusivamente le diciture che figurano all'allegato II e solamente a condizione che siano soddisfatte le condizioni stabilite dall'allegato III,

— il metodo di produzione biologico previsto dal regolamento (CEE) n. 2092/91, possono essere utilizzati esclusivamente il codice di cui al punto 2.1 dell'allegato della direttiva 2002/4/CE e le diciture di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2092/91.

Le diciture di cui all'allegato II possono essere accompagnate da indicazioni relative alle caratteristiche specifiche del rispettivo metodo di allevamento.

Sulle uova tali diciture possono aggiungersi al numero distintivo del produttore.

2. Nel caso di vendita di uova sciolte o di uova preimballate, il significato del numero distintivo del produttore può essere spiegato sul contenitore o in un foglietto separato.

3. Gli imballaggi contenenti uova destinate a imprese agroalimentari riconosciute ai sensi della direttiva 89/437/CEE possono recare le diciture di cui all'allegato II purché le uova siano state prodotte in allevamenti di pollame che soddisfano ai criteri corrispondenti, quali sono stabiliti nell'allegato III.

4. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 si applicano, ferme restando eventuali misure nazionali di carattere tecnico che prevedano requisiti più rigorosi rispetto ai requisiti minimi figuranti nell'allegato III e che siano applicabili esclusivamente ai produttori dello Stato membro interessato, purché compatibili con la normativa comunitaria e conformi alle norme di commercializzazione per le uova.

Articolo 14

Indicazione del tipo di alimentazione delle galline ovaiole

1. Qualora le uova della categoria «A» e le «uova lavate» e i relativi imballaggi rechino l'indicazione del tipo di alimentazione delle galline ovaiole, si applicano i criteri minimi stabiliti dall'allegato IV.

2. L'indicazione relativa al tipo di alimentazione somministrata alle galline ovaiole deve essere uguale sia sugli imballaggi grandi che su quelli piccoli. In caso di vendita di uova sciolte, tali indicazioni possono essere utilizzate soltanto se le singole uova sono contrassegnate con le rispettive diciture.

▼B

3. Le disposizioni del paragrafo 2 lasciano impregiudicati eventuali provvedimenti nazionali di natura tecnica che stabiliscano prescrizioni più rigorose di quelle minime indicate nell'allegato IV e che si applichino esclusivamente ai produttori dello Stato membro interessato, purché siano compatibili con la legislazione comunitaria e conformi alle norme comuni di commercializzazione delle uova.

Articolo 15

Indicazione relativa all'origine delle uova

1. Gli imballaggi delle uova di categoria «A» e delle «uova lavate» possono recare l'indicazione dell'origine delle uova o la dicitura: «origine delle uova: vedasi codice apposto sull'uovo».

2. Per indicare, sulle uova di categoria A, sulle uova lavate e sugli imballaggi che contengono tali uova, la regione d'origine conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1907/90, possono essere utilizzate diciture o simboli facenti riferimento a una circoscrizione amministrativa o altra regione definita dall'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio le uova sono state prodotte.

Nel caso di vendita di uova sciolte, l'indicazione dell'origine delle uova può essere utilizzata solo qualora le singole uova rechino le rispettive diciture o simboli.

3. Sui grossi imballaggi che contengono uova o sui piccoli imballaggi recanti le diciture o i simboli di cui al paragrafo 2 debbono figurare le stesse indicazioni o gli stessi simboli.

SEZIONE 2

MARCHIATURA DELLE UOVA IMPORTATE

Articolo 16

Indicazioni sulle uova importate

1. Sulle uova della categoria «A» importate dalla Lituania, dall'Ungheria, dalla Repubblica ceca e dalla Norvegia è stampigliato, nel paese d'origine, il numero distintivo del produttore secondo le modalità previste dall'articolo 8.

2. Sulle uova importate da paesi terzi diversi da quelli di cui al paragrafo 1 è stampigliata in modo chiaramente visibile e leggibile, nel paese d'origine, l'indicazione del codice ISO del paese d'origine, preceduta dalla dicitura seguente: «norme non CE –»

3. Gli imballaggi delle uova della categoria «A» importati da paesi terzi soddisfano le condizioni stabilite dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 1907/90.

L'indicazione della data di durata minima e della data d'imballaggio di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 1907/90 comprende una o più delle diciture che figurano all'allegato I, punto 2, del presente regolamento, seguite da due serie di cifre o lettere di cui all'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma.

4. L'indicazione del metodo di allevamento sugli imballaggi delle uova della categoria «A» importate dalla Lituania, dall'Ungheria, dalla Repubblica ceca e dalla Norvegia avviene secondo le stesse modalità di cui all'articolo 13 del presente regolamento previste per gli Stati membri.

Per gli imballaggi delle uova della categoria «A» importati da paesi terzi diversi da quelli di cui al primo comma, l'indicazione del metodo di allevamento consiste nella dicitura «metodo di allevamento non determinato»,

5. L'apposizione di fascette e di dispositivi di etichettatura sugli imballaggi, nonché la riclassificazione e il reimballaggio delle uova avvengono secondo le stesse modalità di cui al capitolo IV previste per gli Stati membri.

▼B

CAPITOLO IV

FASCETTE, RICLASSIFICAZIONE E REIMBALLAGGIO DELLE UOVA

Articolo 17

Fascetta e dispositivo di etichettatura per le uova della categoria «A»

1. La fascetta e il dispositivo di etichettatura di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1907/90 per le uova della categoria «A» e le «uova lavate» sono di colore bianco, mentre le indicazioni su tale fascetta e tale dispositivo di etichettatura sono stampate in nero, conformemente agli articoli 10 e 15 del regolamento (CEE) n. 1907/90.

2. La deroga di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1907/90 si applica in caso di consegna di quantitativi giornalieri inferiori a 3 600 uova per consegna e a 360 uova per acquirente. Il nome, l'indirizzo e il numero del centro di imballaggio, nonché il numero di uova, le categorie di qualità e di peso, la data di durata minima e il metodo di allevamento debbono figurare sui documenti di accompagnamento.

Articolo 18

Fascetta e dispositivo di etichettatura per le uova destinate all'industria alimentare

1. Sono commercializzate in imballaggi muniti di una fascetta o di un dispositivo di etichettatura di colore giallo, tali da essere resi inutilizzabili all'apertura dell'imballaggio:

a) le uova di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1907/90, che non sono state classificate nelle categorie A o B;

b) le uova della categoria «A» che non rispondono più ai requisiti fissati per tale categoria ma che non sono state riclassificate;

c) le uova della categoria «B».

2. Le fascette e i dispositivi di etichettatura di cui al paragrafo 1 recano in modo chiaramente visibile e leggibile:

a) nome o ragione sociale e indirizzo dell'impresa che ha spedito le uova;

b) numero o peso netto delle uova imballate;

c) la dicitura «UOVA DESTINATE ALL'INDUSTRIA ALIMENTARE» in lettere maiuscole di colore nero, di 2 cm di altezza, in una o più lingue della Comunità.

Articolo 19

Fascetta e dispositivo di etichettatura per le uova industriali

1. Le uova industriali ai sensi dell'articolo 1, punto 2 del regolamento (CEE) n. 1907/90 sono commercializzate in imballaggi muniti di una fascetta o di un dispositivo di etichettatura di colore rosso.

2. La fascetta e il dispositivo di etichettatura di cui al paragrafo 1 indicano:

a) nome o ragione sociale e indirizzo dell'impresa destinataria;

b) nome o ragione sociale e indirizzo dell'impresa che ha spedito le uova;

c) la dicitura «uova industriali» in lettere maiuscole nere di 2 cm di altezza e la dicitura «inadatte al consumo umano» in lettere nere di almeno 0,8 cm di altezza, in una o più lingue della Comunità.

▼B

Articolo 20

Disposizioni relative alle uova «extra»

1. La fascetta o l'etichetta di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1907/90 deve essere stampata o disposta in modo tale da non coprire alcuna indicazione riportata sull'imballaggio.

Sulla fascetta o sul dispositivo di etichettatura è stampata, in caratteri corsivi di almeno un centimetro di altezza, l'indicazione «extra …» seguita dalle parole «fino al» e dalle due serie di cifre specificate all'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento, indicanti il settimo giorno successivo alla data dell'imballaggio oppure il nono giorno successivo alla deposizione.

Se sull'imballaggio è indicata la data dell'imballaggio, la dicitura di cui al secondo comma può essere sostituita dalla seguente: «extra fino al settimo giorno dopo l'imballaggio».

Se sull'imballaggio è indicata la data di deposizione, la suddetta dicitura può essere sostituita dalla seguente: «extra fino al nono giorno dopo la deposizione».

Il termine «extra» può essere seguito dal termine «fresche».

2. Se la fascetta o il dispositivo di etichettatura di cui al paragrafo 1 non possono essere tolti dall'imballaggio, quest'ultimo dovrà essere ritirato dal punto di vendita entro il settimo giorno successivo alla data dell'imballaggio o il nono giorno successivo alla data di deposizione e le uova devono essere reimballate.

3. Sui grossi imballaggi contenenti piccoli imballaggi con la dicitura «extra», è riportata la dicitura «IMBALLAGGIO CONTENENTE PICCOLI IMBALLAGGI EXTRA» in lettere maiuscole di almeno 1 cm di altezza, in una o più lingue della Comunità.

Articolo 21

Reimballaggio

1. A prescindere dal caso previsto all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1970/90, soltanto i centri d'imballaggio possono reimballare uova della categoria «A» e «uova lavate» in altri imballaggi grandi o piccoli. Ogni imballaggio deve contenere soltanto uova di una stessa partita.

2. Le fascette e i dispositivi di etichettatura dei grandi imballaggi recano perlomeno, in lettere nere chiaramente visibili e perfettamente leggibili, le seguenti informazioni:

a) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'azienda che ha reimballato o fatto reimballare le uova;

b) il numero distintivo del centro d'imballaggio che ha reimballato le uova;

c) il numero distintivo del centro d'imballaggio che ha imballato le uova la prima volta e, nel caso di uova importate, il paese d'origine,

d) la categoria di qualità e la categoria di peso;

e) il numero di uova imballate;

f) la data originaria di durata minima e, immediatamente sotto, i termini «uova reimballate»;

g) il metodo di allevamento;

h) l'indicazione della refrigerazione, in chiaro e in caratteri latini, quando si tratta di uova refrigerate destinate ai DOM.

3. I piccoli imballaggi contenenti uova reimballate recano, in lettere chiaramente leggibili e perfettamente visibili, solamente le indicazioni di cui al paragrafo 2. Inoltre, i piccoli imballaggi possono recare il marchio commerciale dell'impresa che ha reimballato o fatto reimballare le uova. La parola «extra» non può essere utilizzata.

▼B

4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2 e dell'articolo 8, paragrafo 1.

Articolo 22

Declassamento

1. Le uova declassate a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1907/90 possono essere commercializzate negli imballaggi che le contenevano prima del declassamento. Nel caso di reimballaggio, ogni imballaggio deve contenere soltanto uova di una stessa partita.

2. La fascetta gialla o rossa o il dispositivo di etichettatura di grandi imballaggi recano per lo meno, in lettere nere chiaramente visibili e perfettamente leggibili, le informazioni di cui agli articoli 18 e 19, nonché il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'azienda che ha declassato o fatto declassare le uova.

3. Sui piccoli imballaggi contenenti uova declassate si devono ricoprire le indicazioni divenute inesatte. Inoltre, i piccoli imballaggi possono recare il marchio commerciale dell'azienda che ha declassato o fatto declassare le uova.

Articolo 23

Riutilizzazione degli imballaggi per il declassamento

1. Gli imballaggi originari utilizzati per il declassamento ed il reimballaggio si considerano come riutilizzati ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2.

2. Le indicazioni che figuravano precedentemente sulle fascette o sui dispositivi di etichettatura dei grandi imballaggi riutilizzati conformemente all'articolo 36, paragrafo 2 sono ricoperte completamente dalle nuove fascette o dai nuovi dispositivi di etichettatura o rese altrimenti illeggibili.

3. I grandi imballaggi possono recare una o più delle indicazioni che figurano sulle fascette o sui dispositivi di etichettatura che ne assicurano la chiusura. Inoltre, i grandi imballaggi possono recare il marchio commerciale dell'azienda che ha reimballato o fatto reimballare le uova.

CAPITOLO V

CONTROLLO DEGLI STABILIMENTI

Articolo 24

Controllo degli stabilimenti

1. I produttori, i centri d'imballaggio, i raccoglitori, i commercianti all'ingrosso e, qualora si applichi l'articolo 14, i produttori e i fornitori di mangimi per le galline ovaiole sono soggetti ad ispezioni almeno una volta all'anno, per verificare il rispetto delle norme.

2. Le unità di produzione ed i centri d'imballaggio che effettuano la marchiatura di cui all'articolo 12 vengono ispezionati almeno una volta ogni due mesi.

3. Il controllo delle indicazioni relative alla data di deposizione, al metodo di allevamento delle galline ovaiole e alle origini regionali di cui agli articoli 12, 14 e 15 possono essere affidati ad organismi designati dagli Stati membri che presentino le necessarie garanzie d'indipendenza nei confronti dei produttori interessati e che soddisfino i criteri stabiliti dalla vigente norma europea EN/45011.

I suddetti organismi sono riconosciuti e controllati dalle competenti autorità dello Stato membro interessato.

Il costo dei controlli effettuati da questi organismi è a carico dell'operatore che si avvale delle indicazioni sopra riferite.

▼B

CAPITOLO VI

REGISTRAZIONI

Articolo 25

Registrazioni effettuate dai produttori

1. I produttori registrano:

a) le informazioni relative ai metodi di allevamento indicando, per ogni metodo di allevamento praticato:

— la data di introduzione, l'età al momento dell'introduzione ed il numero delle galline ovaiole,

— il numero di galline eliminate e relativa data,

— la produzione giornaliera di uova,

— il numero o il peso delle uova vendute conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1907/90 o consegnate secondo altre modalità, per ogni giornata, indicando in quest'ultimo caso,

— il nome e gli indirizzi degli acquirenti e il numero dello stabilimento.

b) le informazioni relative al metodo di alimentazione delle galline ovaiole qualora tale metodo figuri sulle uova della categoria «A» e sui relativi imballaggi, avendo cura d'indicare:

— la quantità e il tipo di alimenti forniti e/o mescolati sul posto,

— data di consegna,

— il nome del fabbricante o del fornitore,

— il numero e l'età delle galline ovaiole, nonché il numero di uova prodotte e consegnate,

— la data di spedizione,

— il nome e l'indirizzo degli acquirenti e il numero dello stabilimento.

▼C1

2. Qualora sia indicata la data di deposizione, le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), vengono registrate separatamente.

3. Qualora, in uno stesso stabilimento, vengono utilizzati vari metodi di allevamento, le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sono ripartite per pollaio, conformemente alla direttiva 2002/4/CE.

4. Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sono conservate dal produttore per almeno sei mesi dopo la cessazione d'attività o la macellazione delle galline ovaiole di cui trattasi.

▼B

Articolo 26

Registrazioni effettuate dai centri d'imballaggio

1. I centri d'imballaggio registrano separatamente, ►C1 per metodo di allevamento e per giorno: ◄

a) i quantitativi di uova pervenuti, suddivisi per produttore, con l'indicazione del nome, indirizzo e numero distintivo del produttore, data o periodo di deposizione;

b) i quantitativi di uova non classificate consegnate ad altri centri d'imballaggio, con l'indicazione dei numeri distintivi di tali centri e della data o del periodo di deposizione;

c) la classificazione in base alla categoria di qualità e di peso di tali uova;

d) i quantitativi di uova classificate pervenute in provenienza da altri centri d'imballaggio, con l'indicazione dei numeri distintivi di tali centri, della data di durata minima e dell'identità dei venditori,

▼B

e) il numero e/o il peso delle uova consegnate, suddivise per categoria di peso, data d'imballaggio e data limite di consumo, con l'indicazione del nome e l'indirizzo di ogni acquirente.

I centri d'imballaggio aggiornano settimanalmente le scorte fisiche.

2. Qualora le uova della categoria «A» o le «uova lavate» e i rispettivi imballaggi rechino l'indicazione del tipo di alimentazione delle galline ovaiole, della data di deposizione e/o dell'origine regionale, i centri d'imballaggio che si avvalgono di tali diciture registrano separatamente tali uova, conformemente al paragrafo 1, primo comma.

3. Tuttavia, invece dei registri di vendita o di consegna, i centri possono tenere le fatture o le bollette di consegna delle uova, provviste delle diciture di cui al paragrafo 1, primo comma. Le suddette registrazioni e i suddetti documenti devono essere conservati per un periodo di almeno sei mesi.

Articolo 27

Registrazioni effettuate da altri operatori

1. Per le uova di cui agli articoli 13, 14 e 15 i raccoglitori e i grossisti sono tenuti a conservare per un periodo di almeno sei mesi le registrazioni relative agli acquisti e alle vendite e alla situazione delle scorte fisiche.

I raccoglitori debbono poter documentare, per queste uova:

a) le date di raccolta e i relativi quantitativi;

b) il nome, l'indirizzo e il numero distintivo dei produttori;

c) le date e quantitativi di uova consegnati ai rispettivi centri d'imballaggio.

I grossisti (compresi gli operatori che comprano e rivendono soltanto sulla carta) debbono poter documentare, per queste uova:

a) le date e i quantitativi degli acquisti e delle vendite;

b) il nome e l'indirizzo dei fornitori e degli acquirenti.

Inoltre, i grossisti che effettuano materialmente operazioni di compravendita debbono registrare settimanalmente le scorte fisiche.

Anziché tenere registri sugli acquisti e le vendite, i raccoglitori e i grossisti hanno facoltà di conservare le fatture e le bollette di consegna apponendovi le diciture di cui agli articoli 13, 14 e 15.

2. I produttori e i fornitori di mangimi tengono la contabilità delle consegne effettuate ai produttori di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), con la composizione degli alimenti forniti.

Essi conservano tale contabilità per almeno sei mesi dopo la consegna.

3. Tutti i registri, la contabilità e le registrazioni di cui agli articoli 25 e 26 e al presente articolo vengono messi, su richiesta, a disposizione delle autorità competenti.

CAPITOLO VII

RISERVATEZZA E COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Articolo 28

Riservatezza

1. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie per garantire la riservatezza delle informazioni fornite ai sensi degli articoli 12, 13, 14 e 15, conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto concerne le persone fisiche.

▼B

2. I dati iscritti nei registri, nella contabilità e nelle altre registrazioni possono essere usati soltanto ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

Articolo 29

Comunicazione, consultazione e scambio d'informazioni

1. Ogni Stato membro comunica annualmente alla Commissione, per via elettronica e anteriormente al 1º aprile, il numero medio di galline ovaiole presenti [1] nello stabilimento, ripartito per metodo di allevamento.

2. Ogni Stato membro comunica alla Commissione, per via elettronica e anteriormente al 1º luglio 2004, le misure di applicazione del presente regolamento, in particolare:

a) l'elenco degli stabilimenti di produzione registrati conformemente alla direttiva 2002/4/CE, nel quale figurano il nome, l'indirizzo e il numero distintivo attribuito a ciascuno di essi;

b) l'elenco dei centri d'imballaggio autorizzati conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1907/90 e all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, del presente regolamento, nel quale figurano il nome, l'indirizzo e il numero distintivo assegnato a ciascuno di essi;

c) i metodi di controllo utilizzati per l'applicazione delle disposizioni degli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 del presente regolamento;

d) le misure nazionali a carattere tecnico adottate ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 4, e dell'articolo 14, paragrafo 3, del presente regolamento;

e) l'elenco delle autorità competenti per lo svolgimento dei controlli previsti dal presente regolamento, con l'indicazione del nome, indirizzo e recapito;

f) il nome, l'indirizzo e il recapito dell'autorità competente per lo scambio delle informazioni previste dal presente regolamento.

3. La Commissione raccoglie e mette a disposizione degli Stati membri, a decorrere dal 1º luglio 2005, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2. Fino a tale data gli Stati membri comunicano i propri dati a tutti gli altri Stati membri.

Qualsiasi modifica degli elenchi, dei metodi di controllo e delle misure tecniche di cui al paragrafo 2 è comunicata alla Commissione per via elettronica all'inizio di ogni anno civile.

4. Secondo la procedura di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio [2] si procede regolarmente a scambi di opinioni sui controlli effettuati negli Stati membri.

5. In qualsiasi momento e su richiesta della Commissione gli Stati membri forniscono le informazioni necessarie per valutare la compatibilità delle misure di cui al paragrafo 2, lettera d), con il diritto comunitario e la conformità con le norme comuni di commercializzazione per le uova.

Articolo 30

Comunicazione di una decisione di declassamento

Ogni Stato membro sul cui territorio viene declassata una partita di uova proveniente da un altro Stato membro provvede a comunicare, entro tre giorni lavorativi, la decisione di declassamento all'autorità competente di cui all'articolo 29, paragrafo 2, lettera f), dello Stato membro interessato.

[1] Numero medio di galline ovaiole presenti = (numero di galline allevate x settimane di produzione): 52.

[2] GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49.

▼B

CAPITOLO VIII

CONTROLLO DELLE UOVA

Articolo 31

Controllo mediante campionamento

1. L'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1907/90 è applicabile solamente se il controllo è stato effettuato conformemente alle disposizioni dei paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.

2. Nel caso in cui le uova siano imballate in grossi imballaggi che non contengono piccoli imballaggi, il prelievo dei campioni è effettuato almeno sulle seguenti quantità d'uova:

Numero di uova costituenti la partita	Numero di uova da controllare	
	Percentuale della partita	Numero minimo di uova
Fino a 1 80	100	—
Da 181 a 1 800	15	180
Da 1 801 a 3 600	10	270
Da 3 601 a 10 800	5	360
Da 10 801 a 18 000	4	540
Da 18 001 a 36 000	3	720
Da 36 001 a 360 000	1,5	1 080
più di 360 000	0,5	5 400

3. Nel caso in cui le uova siano state imballate in piccoli imballaggi, che siano contenuti o meno in grossi imballaggi, il prelievo dei campioni è effettuato almeno sul numero di imballaggi e sul numero d'uova seguenti:

Numero di uova costituenti la partita	Percentuale dei piccoli imballaggi controllati	Numero di uova da controllare per imballaggio controllato (%)
Fino a 180	100	100
Da 181 a 1 800	15	100
Da 1 801 a 3 600	10	100
Da 3 601 a 10 800	5	100
Da 10 801 a 18 000	4	100
Da 18 001 a 36 000	3	100
Da 6 001 a 360 000	1,5	100
Più di 360 000	0,5	100

4. Per le partite inferiori o uguali alle 18 000 uova, le uova da esaminare sono prelevate da almeno il 20 % dei grossi imballaggi.

Per le partite superiori alle 18 000 uova, le uova da esaminare sono prelevate da almeno il 10 % dei grossi imballaggi e da almeno 10 grossi imballaggi.

5. Nel caso di uova non imballate, esposte per la vendita o messe in vendita nel commercio al dettaglio, il prelievo di campioni è effettuato sul 100 % delle uova fino a 180 uova e, per quantità superiori, sul 15 % delle uova con un controllo minimo di 180 uova.

▼B

Articolo 32

Fascetta di controllo

1. Al termine di ogni controllo e, all'occorrenza, dopo che la partita è stata resa conforme alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1907/90, l'ispettore può applicare sull'imballaggio, su richiesta del proprietario della partita, una fascetta con un contrassegno ufficiale e le seguenti diciture:

a) «Controllato in [data] a [luogo]»

b) l'identità dell'ispettore

2. La fascetta di controllo è di colore bianco e le indicazioni riportate su di essa sono di colore rosso. Se l'imballaggio era chiuso prima del controllo, esso viene richiuso con la fascetta di controllo che è apposta, se necessario, sulla fascetta o sul dispositivo di etichettatura originari.

3. Nel caso di controllo di piccoli imballaggi recanti la dicitura «extra», la fascetta di controllo deve contenere le diciture indicate al paragrafo 1 e la parola «extra» in caratteri corsivi di 1 cm di altezza.

Articolo 33

Tolleranze per i difetti di qualità

1. Nell'ambito del controllo di una partita di uova classificate nella categoria A e di uova lavate sono ammesse le seguenti tolleranze:

a) nel centro d'imballaggio, subito prima della spedizione: 5 % di uova con difetti di qualità;

b) negli altri stadi di commercializzazione: 7 % di uova con difetti di qualità.

Nessuna tolleranza è ammessa, tuttavia, per quanto riguarda l'altezza della camera d'aria delle uova commercializzate con la dicitura « extra» sia che il controllo venga effettuato all'imballaggio sia all'importazione.

2. Nel caso in cui la partita controllata sia inferiore alle 180 uova, le percentuali di cui al paragrafo 1 sono raddoppiate.

Articolo 34

Tolleranza relativa al peso delle uova

Fatto salvo il caso di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1907/90, in una partita di uova classificate nella categoria A o come uova lavate è ammessa, all'atto del controllo, una tolleranza per quanto riguarda il peso unitario delle uova. Una partita di questo tipo può contenere al massimo il 10 % di uova delle categorie di peso contigue a quella indicata sull'imballaggio, ma non più del 5 % di uova della categoria di peso immediatamente inferiore.

Nel caso in cui la partita controllata sia inferiore alle 180 uova, la percentuale suindicata è raddoppiata.

CAPITOLO IX

REGOLE GENERALI E FINALI

SEZIONE 1

DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AGLI IMBALLAGGI E ALL'IMMAGAZZINAMENTO DI UOVA

Articolo 35

Peso netto minimo delle uova contenute in ogni grosso imballaggio

Per le uova di categoria A e le uova lavate, classificate secondo la categoria di peso, i grossi imballaggi presentano almeno i seguenti pesi netti:

▼B

— XL-grandissime: 7,3 kg/100 uova,

— L-grandi: 6,4 kg/100 uova,

— M-medie: 5,4 kg/100 uova,

— S-piccole: 4,5 kg/100 uova,

Articolo 36

Qualità degli imballaggi

1. Gli imballaggi, compresi gli elementi interni, debbono essere resistenti agli urti, asciutti, in ottimo stato di manutenzione e di pulizia e fabbricati con materiali idonei a preservare le uova da odori estranei e da rischi di alterazione della qualità.

2. I grossi imballaggi, compresi gli elementi interni, utilizzati per il trasporto e la spedizione delle uova possono essere riutilizzati solo nel caso che siano come nuovi o rispondano alle esigenze tecniche e igieniche di cui al paragrafo 1. I grossi imballaggi riutilizzati non debbono presentare nessun precedente contrassegno che ingeneri confusione.

3. I piccoli imballaggi non possono essere riutilizzati.

Articolo 37

Condizioni d'immagazzinamento e di trasporto

1. Durante l'immagazzinamento nei locali dei produttori ed il trasporto dal produttore al raccoglitore o al centro d'imballaggio le uova sono mantenute alla temperatura più adatta per garantire la conservazione ottimale della qualità.

2. Le uova debbono essere custodite in locali igienici, asciutti ed esenti da odori estranei.

3. Durante il trasporto o l'immagazzinamento, le uova devono essere conservate in un luogo pulito e asciutto e in locali esenti da odori estranei ed essere preservate efficacemente dagli urti, dall'azione della luce e dagli sbalzi eccessivi di temperature.

SEZIONE 2

ABROGAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 38

Abrogazione

Il regolamento (CEE) n. 1274/91 è abrogato.

I riferimenti fatti al regolamento abrogato si intendono come fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tabella di concordanza che figura nell'allegato V.

Articolo 39

Entrata in vigore e applicabilità

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1º gennaio 2004. L'articolo 4, paragrafo 2, tuttavia, è applicabile a partire dal 1º maggio 2004 per quanto riguarda i codici iniziali CZ, EE, CY, LV, LT, HU, MT, PL, SI, SK, previa ratifica del trattato di adesione.

▼B

I numeri distintivi dei centri d'imballaggio autorizzati anteriormente al 31 dicembre 2003 possono essere tuttavia ancora utilizzati fino al 31 dicembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼B

ALLEGATO I

1. **Data di durata minima:**

Indicazioni da apporre sulle uova	Indicazioni da apporre sugli imballaggi
cons. pref.	Consúmase preferentemente antes del …
Mindst holdbar til o M.H.	Mindst holdbar til …
Mind.-haltbar o M.H.D.	Mindestens haltbar bis …
Ανάλωση πριν από	Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από …
Best before o B.B. (1)	Best before …
à cons. de préf. av. o DCR (1)	À consommer de préférence avant le …
entro	da consumarsi preferibilmente entro …
Tenm. houdb. tot o THT (1)	Tenminste houdbaar tot …
Cons. pref	A consumir de preférência antes de …
parasta ennen	parasta ennen …
bäst före	Bäst före …

(1) Qualora siano usate le diciture DVR o DCR, le indicazioni sull'imballaggio devono essere formulate in modo da rendere chiaro il significato di queste abbreviazioni.

2. **Data di imballaggio:**

Indicazioni da apporre sulle uova	Indicazioni da apporre sugli imballaggi
emb.	Embalado el: …
Pakket	Pakket den: …
Verp.	Verpackt am: …
Συσκευασία	Ημερομηνία συσκευασίας: …
Packed o pkd	Packing date: …
Emb. le	Emballé le: …
Imb.	Data d'imballaggio: …
Verp.	Verpakt op: …
Emb.	Embalado em: …
Pakattu	Pakattu: …
förp. Den	Förpackat den: …

3. **Data di vendita raccomandata:**

vender antes

Sidste salgsdato

Verkauf bis

Πώληση

Sell by

à vend. préf. av. o DVR (1)

racc.

Uiterste verkoopdatum o Uit. verk. dat

Vend. de pref. antes de

(1) Qualora siano usate le diciture DVR o DCR, le indicazioni sull'imballaggio devono essere formulate in modo da rendere chiaro il significato di queste abbreviazioni.

▼B

viimeinen myyntipäivä
sista försäljningsdag

4. **Data di deposizione:**

Puesta
Læggedato
Gelegt am
Ωοτοκία
Laid
Pondu le
Dep.
Gelegd op
Postura
munintapäivä
värpta den

ALLEGATO II

Diciture di cui all'articolo 13 da utilizzare per l'indicazione dei metodi di allevamento delle galline ovaiole: a) indicazioni da apporre sugli imballaggi; b) indicazioni da apporre sulle uova

Codici		1	2	3
ES	a)	Huevos de gallinas camperas	Huevos de gallinas criadas en el suelo	Huevos de gallinas criadas en jaulas
	b)	Camperas	Suelo	Jaula
DA	a)	Frilandsæg	Skrabeæg	Buræg
	b)	Frilandsæg	Skrabeæg	Buræg
DE	a)	Eier aus Freilandhaltung	Eier aus Bodenhaltung	Eier aus Käfighaltung
	b)	Freiland	Boden	Käfig
EN	a)	Free range eggs	Barn eggs	Eggs from caged hens
	b)	Free range o F/range	Barn	Cage
FR	a)	Œufs de poules élevées en plein air	Œufs de poules élevées au sol	Œufs de poules élevées en cage
	b)	Plein air	Sol	Cage
GR	α)	Αυγά ελεύθερης βοσκής	Αυγά αχυρώνα	Αυγά κλωβοστοιχίας
	β)	Ελεύθερης βοσκής	Αχυρώνα	Κλωβοστοιχία
IT	a)	Uova da allevamento all'aperto	Uova da allevamento a terra	Uova da allevamento in gabbie
	b)	Aperto	A terra	Gabbia
NL	a)	Eieren van hennen met vrije uitloop	Scharreleieren	Kooieieren
	b)	Vrije uitloop	Scharrel	Kooi
PT	a)	Ovos de galinhas criadas ao ar livre	Ovos de galinhas criadas no solo	Ovos de galinhas criadas em gaiolas
	b)	Ar livre	Solo	Gaiola

▼B

Codici		1	2	3
FIN	a)	Ulkokanojen munia	Lattiakanojen munia	Häkkikanojen munia
	b)	Ulkokanan	Lattiakanan	Häkkikanan
SV	a)	Ägg från utehöns	Ägg från frigående höns inomhus	Ägg från burhöns
	b)	Frigående (alt. Frig.) ute	Frigående (alt. Frig.) inne	Burägg

▼B

ALLEGATO III

Requisiti minimi che debbono soddisfare gli allevamenti di pollame a seconda dei diversi metodi di allevamento delle galline ovaiole

1. a) Le «uova da allevamento all'aperto» devono essere prodotte da allevamenti che soddisfano come minimo le condizioni di cui all'articolo 4 della direttiva 1999/74/CE del Consiglio ([1]) a partire dalle date ivi indicate e nei quali:
 - le galline hanno un accesso continuo durante il giorno all'esterno, salvo in caso di restrizioni temporanee imposte dalle autorità veterinarie,
 - gli spazi all'aperto ai quali hanno accesso le galline sono coperti prevalentemente di vegetazione e non vengono usati per usi diversi dall'orto, bosco o pascolo, se autorizzati dalle competenti autorità,
 - gli spazi all'aperto devono soddisfare come minimo le condizioni precisate all'articolo 4, paragrafo 1, punto 3, lettera b), punto ii), della direttiva 1999/74/CE del Consiglio, con una densità massima che non può mai superare 2 500 galline per ettaro di terreno disponibile per le galline oppure una gallina per 4 m^2; tuttavia, ove siano disponibili almeno 10 m^2 per gallina e si pratichi la rotazione cosicché alle galline sia consentito l'accesso a tutto il recinto durante l'intero ciclo di vita del branco, ciascun recinto utilizzato deve garantire in ogni momento almeno 2,5 m^2 per gallina,
 - gli spazi all'aperto non si estendono oltre un raggio di 150 m dall'apertura più vicina dell'edificio; può essere ammessa una distanza maggiore, fin a 350 m di raggio dall'apertura più vicina dell'edificio, purché vi sia un numero sufficiente di ripari e di abbeveratoi, ai sensi della disposizione suddetta, uniformemente distribuiti nell'intero spazio all'aperto, con una densità di almeno quattro ripari per ettaro.

 b) Le «uova da allevamento a terra» devono essere prodotte in allevamenti che soddisfano almeno le condizioni di cui all'articolo 4 della direttiva 1999/74/CE a partire dalle date ivi indicate.

 c) Le «uova da allevamento in gabbie» devono essere prodotte in allevamenti che soddisfino almeno:
 - le condizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 1999/74/CE fino al 31 dicembre 2011, oppure
 - le condizioni di cui all'articolo 6 della direttiva 1999/74/CE.

2. Fino alle date specificate all'articolo 4 della direttiva 1999/74/CE di cui al punto 1, lettere a) e b), i requisisti minimi di cui all'allegato II, lettere c) e d), del regolamento (CEE) n. 1274/91 applicabili prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1651/2001 della Commissione ([2]) continuano ad applicarsi qualora impianti di allevamento diversi da quelli nuovi o ricostruiti non siano ancora stati resi conformi al presente articolo.

3. Gli Stati membri possono autorizzare deroghe per gli stabilimenti con meno di 350 galline ovaiole o che allevano galline ovaiole di razza in relazione ai punti 1, lettere a) e b), per quanto riguarda gli obblighi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, lettera d), seconda frase, e punti 2, 3, lettera a, punto i), b) i) e lettera b), punto i), della direttiva 1999/74/CE.

([1]) GU L 203 del 3.8.1999, pag. 53.
([2]) GU L 220 del 15.8.2001, pag. 24.

▼B

ALLEGATO IV

Requisiti minimi relativi all'indicazione del tipo di alimentazione delle galline ovaiole

I cereali possono essere indicati come ingredienti dei mangimi solamente se costituiscono almeno il 60 % in peso della formula del mangime, che può comprendere al massimo il 15 % di sottoprodotti di cereali.

Tuttavia, qualora sia fatto riferimento a cereali specifici, ogni cereale deve rappresentare almeno il 30 % della formula del mangime utilizzato in caso di indicazione di un solo cereale e almeno il 5 % in caso di indicazione di più cereali.

▼B

ALLEGATO V

Tabella di corrispondenza

Regolamento (CE) n. 1274/91	Il presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 37, paragrafo 1
Articolo 3	Articolo 3, paragrafo 4, lettera a)
Articolo 4	Articolo 4
Articolo 5	Articolo 5
Articolo 6	Articolo 6
Articolo 7	—
Articolo 8	Articolo 7
Articolo 9	Articolo 8
Articolo 10	Articolo 8
Articolo 11	Articolo 8
Articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3	—
Articolo 12, paragrafo 4, primo trattino	Articolo 17, paragrafo 2
Articolo 13	—
Articolo 14	Articolo 9
Articolo 15	Articolo 10
Articolo 16	Articolo 11
Articolo 17	Articolo 12
Articolo 18	Articolo 13
Articolo 19 bis	Articolo 28
Articolo 12 ter	—
Articolo 18 quater	Articolo 14
Articolo 19	Articolo 15
Articolo 20	Articolo 29
Articolo 21	Articolo 17
Articolo 22	Articolo 18
Articolo 23	Articolo 19
Articolo 24	Articolo 20
Articolo 25	Articolo 22
Articolo 26	Articolo 21
Articolo 27	Articolo 23
Articolo 28	—
Articolo 29	Articolo 31
Articolo 30	Articolo 32
Articolo 31	Articolo 33
Articolo 32	Articolo 34
Articolo 33	Articolo 35
Articolo 34	Articolo 30
Articolo 35	Articolo 29, paragrafo 2
Articolo 36	Articolo 38
Articolo 37	Articolo 39
Articolo 38	—
Allegato I	Allegato I
Allegato II	Allegato II

▼B

Regolamento (CE) n. 1274/91	Il presente regolamento
Allegato III	Allegato III
Allegato IV	Allegato IV